

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
concernente la modificazione della legge che riguarda
la regalia del sale del 20 maggio 1920

(del 19 maggio 1964)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

I. FUNZIONAMENTO DELLA REGALIA DEL SALE NEL CANTONE

Alla produzione e distribuzione del sale, quale bene di consumo indispensabile e di prima necessità, provvede in Svizzera l'Ente pubblico, probabilmente sia per evitare la formazione di un monopolio privato di fronte al quale il consumatore avrebbe scarse possibilità di difesa in relazione alla rigidità della sua domanda, sia per scopi fiscali. Tutti i Cantoni, salvo Vaud che possiede saline proprie a Bex, partecipano alla Società anonima delle Saline svizzere del Reno riunite, costituita all'inizio del secolo.

Tutte le azioni, a norma di statuto, sono nelle loro mani.

Il Ticino ne fa parte dal luglio 1909, con 61 azioni per un totale di Fr. 61.000,—, su un capitale azionario di Fr. 2.500.000,— suddiviso in 2.500 azioni.

In base agli statuti i Cantoni hanno l'obbligo di soddisfare tutti i loro bisogni in sali alimentari, industriali, termici e pastorizi rifornendosi esclusivamente presso la Società a prezzi stabiliti in modo uniforme.

Sono concessi, previo versamento di tasse di regalia, deroghe speciali per sali di scarsa importanza, che le Saline renane non sono in grado di fornire.

Lo smercio del sale da cucina e da tavola, acquistato dalle Saline svizzere, è assicurato nel Ticino, come in tutti gli altri Cantoni, tramite l'Azienda del sale, amministrata dal Dipartimento delle finanze.

Il sale che proviene dalle Saline per ferrovia, viene trasportato da ditte appaltatrici in quattordici magazzini sparsi nel Cantone, che provvedono a distribuirlo ai rivenditori in possesso della patente rilasciata dal Dipartimento, bonificando le spese di trasporto secondo una tariffa adeguata alla distanza tra la sede del magazzino e quella del rivenditore.

I sali industriali (per i saponifici, le centrali pelli, ecc.), quello pastorizio ed altri di minore importanza vengono forniti tramite l'Azienda del sale direttamente alle ditte acquirenti senza passare attraverso i magazzini.

Lo Stato stabilisce il prezzo di vendita al rivenditore e quello al consumatore. La situazione è meglio illustrata dalle seguenti tavole sinottiche :

PREZZI DI VENDITA DEL SALE NEL CANTONE

Imballaggio compreso (dal 1. gennaio 1950)

Qualità di sale	Ai rivenditori	Ai consumatori	Alle industrie	Ai depositari autorizzati
Sale di cucina sciolto	48.— il qle	0,52 il kg.		
Sale di cucina in pacchetto	60.— il qle	0,65 il kg.		
Sale da tavola	100.— il qle	1,10 il kg.		
Sale grésil	100.— il qle	1,10 il kg.		
Sali denaturati per uso industriale	—	—	22.— il qle franco FFS	
Sale denaturato per uso agricolo	—	25.— il qle (100 o più kg.) 0,30 il kg. (quantitativi minimi)	—	22.— il qle franco FFS

VENDITA DI SALE NEL 1963

Magazzino	Sale cucina in sacchi qli.	Sale cucina in cartoni qli.	Sale da tavola Grésil qli.	Totale qli.
Chiasso	192	544	89.20	825.20
Mendrisio	2.116	394	49.41	2.559.41
Lugano	1.803	1.313	200	3.316
Magliaso	284	25	16.76	325.76
Tesserete	60	99.98	—	159.98
Bironico	96	—	—	96
Locarno	1.052	917	164.40	2.133.40
Cevio	147	29	—	176
Vira Gambar.	83	—	—	83
Bellinzona	656	795	85	1.536
Biasca	209	269	17.72	495.72
Comprovasco	148	37	1.24	186.24
Faido	117	127	—	244
Airolo	151	89	7.20	247.20
Totali	7.114	4.638.98	630.93	12.383.91

+ sale industriale : qli 3960 (media 1959/1960)
 sale pastorizio : qli 3000 (media 1959/1960)
 sali diversi (marini ad uso farmaceutico) qli 74.5 (media 1959/1960)

II. RISULTATI D'ESERCIZIO DELL'AZIENDA DEL SALE

Il risultato per il 1963 dà Fr. 900.000,— circa alle entrate e Fr. 400.000,— circa alle uscite, con una maggiore entrata di mezzo milione di franchi.

Le entrate, oltre che dal prodotto della vendita del sale, sono dovute ai diritti di regalia e bonifici speciali versati dalla società, per un importo annuo variabile tra 10.200,— ed i 20.000,— franchi.

Alla maggiore entrata va aggiunto il dividendo sulle azioni della S.A. Saline svizzere in nostro possesso, che durante il 1961 e 1962 è stato del 15 %, ossia di Fr. 9.150,—.

Benchè non tra le più importanti si tratta di una fonte di entrata costante e non indifferente, anche se i prezzi di rivendita ai consumatori sono restati invariati dal 1950, nonostante l'aumento dei prezzi di fornitura (di cui l'ultimo, del valore di circa il 10 %, è entrato in vigore con il 1. febbraio 1964).

III. AGGIORNAMENTO DELLA LEGGE

Accertata la validità dell'Azienda del sale, sia perchè indispensabile per l'adempimento dei nostri obblighi statutari ed anche quale fonte di entrata per l'erario, è tuttavia giunto il momento di procedere al perfezionamento della sua struttura.

Ci riferiamo in particolare, a questo proposito :

- a) all'esistenza di un elevato numero di magazzini, taluni con smercio ridottissimo ;
- b) alle difficoltà che causa l'organizzazione del trasporto del sale dalle stazioni FFS ai magazzini ;
- c) all'oneroso lavoro amministrativo di contabilizzazione e di controllo.

Abbiamo perciò previsto, nel testo rielaborato, oltre ad adeguamenti formali, la possibilità dell'Azienda del sale ovvero di distribuire la merce come finora tramite magazzini, ovvero di stipulare apposite convenzioni con ditte private, come già avviene da gran numero di anni per il sale pastorizio. Vengono inoltre abolite le patenti per i rivenditori : le considerazioni di natura igienica che volevano gustificarle non ci sembrano più attuali, perchè già se ne tiene conto nella speciale legislazione federale e cantonale. D'altronde si va sempre più diffondendo lo smercio del sale preparato direttamente dal produttore per la vendita al consumatore.

L'entrata per l'erario era trascurabile (circa Fr. 3.600,— annui).

Mediante queste modificazioni legislative disporremo degli strumenti atti a dare, con l'emanazione del nuovo regolamento di applicazione, forme moderne e più agevoli alla regalia del sale in modo di permetterle di assolvere ai suoi compiti con ancor maggiore efficienza.

Vi invitiamo pertanto a voler approvare l'annesso disegno di legge concernente la regalia del sale del 10 maggio 1920.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del nostro migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :
A. Pellegrini

p. o. Il Cancelliere :
Beati

LEGGE
concernente la regalia del sale

(10 maggio 1920 /)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino
visto il messaggio 19 maggio 1920 n. 1223 del Consiglio di Stato,

decreta:

Art. 1.

Regalia del sale

¹ L'importazione e la vendita nel Cantone del sale comune per uso di cucina, di tavola, agricolo e industriale, nonchè di ogni miscela di sali solubili contenenti il cloruro di sodio, è riservata allo Stato.

² Il Consiglio di Stato stabilisce quali miscele e quali medicinali non cadono sotto la regalia.

Art. 2.

Azienda del sale

La regalia del sale viene esercitata mediante l'azienda del sale, che è amministrata dal Dipartimento delle finanze.

Art. 3.

Distribuzione del sale

¹ La distribuzione del sale nel Cantone avviene a mezzo di magazzini i cui impiegati vengono nominati dal Consiglio di Stato, o di ditte private con le quali vengono stipulate convenzioni (in seguito « ditte contraenti »).

² Essi vendono il sale ai rivenditori e questi ultimi al pubblico.

Art. 4.

Prezzo di vendita

Il Consiglio di Stato stabilisce il prezzo di vendita del sale ai rivenditori ed ai consumatori.

Art. 5.

Retribuzioni dei magazzinieri ; compenso alle ditte distributrici)

¹ La retribuzione dei magazzinieri, rispettivamente il compenso da accordare alle ditte contraenti, vengono stabiliti dal Consiglio di Stato.

² I magazzinieri ricevono gratuitamente dallo Stato i locali e gli oggetti necessari al funzionamento dei magazzini.

Art. 6.

Indennità di trasporto

Per il trasporto del sale dal magazzino al luogo di rivendita i rivenditori hanno diritto a una indennità.

Art. 7.

Obblighi dei magazzinieri, delle ditte contraenti e dei rivenditori

¹ I magazzinieri, le ditte contraenti ed i rivenditori devono vendere il sale a giusto peso, in buono stato di conservazione ed al prezzo stabilito.

² E' loro vietata ogni alterazione, trasformazione o mescolazione qualsiasi del sale.

Art. 8.

Lo Stato non assume responsabilità nei confronti di terzi per l'operato dei magazzinieri, delle ditte contraenti e dei rivenditori. **Responsabilità nei confronti di terzi**

Art. 9.

¹Le infrazioni alle norme della presente legge e del regolamento di applicazione sono punite con multa da Fr. 5,— a franchi 2.000,— e con l'eventuale confisca del sale, secondo le norme della legge di procedura per le contravvenzioni. **Contravvenzioni**

²E' riservata l'azione penale.

Art. 10.

Il Consiglio di Stato emanerà il regolamento di applicazione. **Norme esecutive**

Art. 11.

Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum la presente legge entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. **Entrata in vigore**

